

## ALLEGATO A

“Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10”

### 1. Periodo di attuazione delle misure

In base alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto del 29 dicembre 2020 sono indicate le misure temporanee e omogenee che vanno attuate durante il periodo invernale dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

### 2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure temporanee e omogenee.

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata Bissuola:

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

2.2. Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati nelle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido fino alla successiva giornata di controllo).

### 3. Condizioni di rientro.

3.1. Condizioni di rientro al livello verde – nessuna allerta: il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati della stazione di riferimento, si realizza una delle seguenti condizioni:

- La concentrazione del giorno precedente a quello di controllo è al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
- Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde – nessuna allerta ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

3.2. Il Comune si riserva la facoltà di mantenere attive le misure emergenziali temporanee previste dai livelli di allerta arancio e rosso, qualora, a seguito di una consultazione (per vie brevi) o convocazione del Tavolo Tecnico Zonale non si ritenesse opportuno applicare le condizioni di rientro descritte al punto a) e b).

#### 4. Limitazione alla circolazione veicolare dal 1 gennaio al 10 gennaio 2021

NESSUNA ALLERTA LIVELLO VERDE						LIVELLO di ALLERTA 1 - ARANCIO						LIVELLO di ALLERTA 2 - ROSSO					
<b>LIMITAZIONI</b>																	
Blocco autovettura private			Blocco veicoli commerciali			Blocco autovettura private			Blocco veicoli commerciali			Blocco autovettura private			Blocco veicoli commerciali		
BENZINA Euro 0+1			DIESEL Euro 0+1+2+3			BENZINA Euro 0+1			DIESEL Euro 0+1+2+3			BENZINA Euro 0+1			DIESEL Euro 0+1+2+3 + 4		
DIESEL Euro 0+1+2+3						DIESEL Euro 0+1+2+3 +4						DIESEL Euro 0+1+2+3 +4					
Blocco ciclomotori e motocicli																	
Euro 0 a due tempi																	
<b>DIVIETI</b>																	
di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione																	
<b>Periodo di applicazione</b> Dal 07/01/2021 al 10/01/2021						<b>Periodo applicazione</b> giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m <sup>3</sup> concentrazione PM10 da 07/01/2021 a 10/01/2021						<b>Periodo applicazione</b> giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m <sup>3</sup> concentrazione PM10 dal 01/01/2021 al 10/01/2021					
<b>Giorni</b> dal lunedì ÷ al venerdì feriali						<b>Giorni</b> dal lunedì ÷ alla domenica											
<b>Orario</b>						<b>Orario</b>						<b>Orario</b>					
8.30 – 18.30						Privati 8.30 – 18.30			Commerciali 8.30 – 18.30			Privati 8.30 – 18.30			Commerciali 8.30 – 12.30		
<b>Ambito di applicazione</b> intero territorio comunale di terraferma eccetto tangenziali																	
<b>Deroghe:</b> quelle previste al punto 8						<b>Deroghe:</b> quelle previste al punto 9											

### 5. Limitazione alla circolazione veicolare dal 11 gennaio al 31 marzo 2021

Nessuna allerta LIVELLO VERDE		LIVELLO di ALLERTA 1 - ARANCIO		LIVELLO di ALLERTA 2 - ROSSO	
<b>LIMITAZIONI</b>					
Blocco autovettura private	Blocco veicoli commerciali	Blocco autovettura private	Blocco veicoli commerciali	Blocco autovettura private	Blocco veicoli commerciali
BENZINA Euro 0+1	DIESEL Euro 0+1+2+3+4	BENZINA Euro 0+1	DIESEL Euro 0+1+2+3+4	BENZINA Euro 0+1	DIESEL Euro 0+1+2+3 + 4
DIESEL Euro 0+1+2+3+4		DIESEL Euro 0+1+2+3 +4		DIESEL Euro 0+1+2+3 +4	
Blocco ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi					
<b>DIVIETI</b> di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione					
<b>Periodo di applicazione</b> Dal 11/01/2021 al 31/03/2021		<b>Periodo applicazione</b> giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m <sup>3</sup> concentrazione PM10 da 11/01/2021 a 31/03/2021		<b>Periodo applicazione</b> giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m <sup>3</sup> concentrazione PM10 dal 11/01/2021 al 31/03/2021	
<b>Giorni</b> dal lunedì ÷ al venerdì feriali		<b>Giorni</b> dal lunedì ÷ alla domenica			
<b>Orario</b>		<b>Orario</b>		<b>Orario</b>	
Sia vetture private che veicoli commerciali 8.30 – 18.30					
<b>Ambito di applicazione</b> intero territorio comunale di terraferma eccetto tangenziali					
<b>Deroghe:</b> quelle previste al punto 8		<b>Deroghe:</b> quelle previste al punto 9			

## 6. Limitazione all'utilizzo degli impianti termici 1 gennaio al 31 marzo 2021

Nessuna allerta - VERDE	Allerta livello 1 - ARANCIO	Allerta livello 2 - ROSSO
<b>Limitazioni di utilizzo</b> per tutti gli impianti termici	<b>Limitazioni di utilizzo</b> per generatori a biomassa	<b>Limitazioni di utilizzo</b> per generatori a biomassa
<p><b>Provvedimenti e divieti</b></p> <p>17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici; riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive con una classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017.</p>	<p><b>Divieti</b></p> <p>utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017.</p>	<p><b>Divieti</b></p> <p>utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017.</p>
<p><b>Periodo applicazione</b> dal 01/01/2021 al 31/03/2021</p>	<p><b>Periodo applicazione:</b> giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m<sup>3</sup> conc. PM10</p>	<p><b>Periodo applicazione:</b> giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m<sup>3</sup> Conc. PM10</p>
<b>Giorni:</b> dal lunedì ÷ alla domenica	<b>Giorni:</b> dal lunedì ÷ alla domenica	<b>Giorni:</b> dal lunedì ÷ alla domenica
<b>Orario</b> tutto il giorno	<b>Orario</b> tutto il giorno	<b>Orario</b> tutto il giorno
<b>Ambito di applicazione</b> intero territorio comunale	<b>Ambito di applicazione</b> intero territorio comunale	<b>Ambito di applicazione</b> intero territorio comunale
<b>Deroghe:</b> quelle previste dal DPR 74/2013	<b>Deroghe:</b> possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo	<b>Deroghe:</b> possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo

## 7. Limitazione alle combustioni all'aperto e spandimento liquami zootecnici dal 1 gennaio al 31 marzo 2021

Nessuna allerta - VERDE	Allerta livello 1 - ARANCIO	Allerta livello 2 - ROSSO
<p><b>Tipologia di combustioni</b></p> <p>abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali.</p>	<p><b>Tipologia delle limitazioni</b></p> <p>abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p>	<p><b>Tipologia delle limitazioni</b></p> <p>abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p>
<p><b>Divieto</b></p> <p>divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006,</p>	<p><b>Divieto</b></p> <p>di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p>	<p>nessuna misura emergenziale aggiuntiva</p>
<p><b>Periodo applicazione</b></p> <p>dal 01/01/2021 al 31/03/2021</p>	<p><b>Periodo applicazione</b></p> <p>giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m<sup>3</sup> concentrazione PM10</p>	<p><b>Periodo applicazione</b></p> <p>giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m<sup>3</sup> concentrazione PM10</p>
<p><b>Giorni dal lunedì ÷ alla domenica</b></p>		
<p><b>Orario tutto il giorno</b></p>		
<p><b>Ambito di applicazione</b> intero territorio comunale</p>		
<p><b>Deroghe</b></p> <p>La necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali</p>	<p><b>Deroghe</b></p> <p>Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale</p>	<p><b>Deroghe</b></p> <p>Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale.</p>

**8. Deroche alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:**

- a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario
- h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

- n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

**Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):**

- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- bb) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

**9. Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta di ARANCIO e ROSSO:**

Tutte le deroghe di cui al punto 7, con le seguenti modifiche alla deroga j) e alla deroga w):

- a) veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- b) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Venezia che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.